

STATUTO

TITOLO I

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, con sede in Torino, l'associazione denominata "Osservatorio per la comunicazione d'impresa" in forma abbreviata "OCIMP" senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica. È stata autorizzata dal Presidente di Confindustria Piemonte, il 2 dicembre 2020, ad utilizzare il logo di Confindustria Piemonte nelle sue manifestazioni di comunicazione in forma scritta e digitale.

Art. 2 - Durata

La durata dell'OCIMP è illimitata.

Art. 3 - Autonomia

L'OCIMP è un'associazione libera, autonoma, privata, apolitica, apartitica ed aconfessionale e non ha carattere sindacale o scopo di lucro.

Art. 4 - Finalità

L'OCIMP, consapevole dell'importanza e del valore etico della comunicazione nell'impresa, del valore di un'attenta sensibilità alle problematiche professionali ed aziendali, dello sviluppo economico, del progresso e della società in generale ed in considerazione delle numerose norme entrate in vigore che regolamentano le modalità della comunicazione, si propone di:

- promuovere la conoscenza e la collaborazione tra i soci in relazione alla loro attività professionale, ricercando e tutelando, anche, comuni interessi e motivazioni di aggregazione e di vita sociale;
- porsi come centro di informazione, formazione ed orientamento per i soci e la realtà socioeconomica ed industriale del Territorio, nella consapevolezza di una crescente responsabilità professionale e sociale e di una sentita esigenza partecipativa;
- organizzare iniziative ed eventi culturali e professionali miranti ad innescare un vero confronto che porti ad essere l'OCIMP componente attiva nell'evoluzione dei rapporti sociali, economici, imprenditoriali, manageriali e culturali, svolgendo in detto ambito anche attività di utilità sociale;
- sviluppare azioni di promozione, cooperazione e sensibilizzazione al fine di accrescere lo sviluppo ed agevolare l'aggiornamento professionale dei soci, con l'obiettivo, anche, di consentire più efficaci apporti di capacità professionale e di esperienza aziendale a tutti i livelli e in qualsiasi sede, nazionale ed internazionale;
- attivare e sviluppare contatti con enti, istituzioni ed organizzazioni che perseguono analoghe finalità e iniziative su temi di comune interesse col mondo della comunicazione (giornalismo, comunicazione pubblica e culturale, tecnologie della comunicazione, ricerca e formazione nelle scienze della comunicazione).

Per il conseguimento e nell'ambito delle proprie finalità, l'OCIMP può, direttamente o indirettamente, assumere e dismettere partecipazioni in società, enti ed imprese. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività vietate dalla legislazione vigente.

Art. 5 - Attività

5.1 L'OCIMP mette in opera tutti i mezzi ritenuti utili per conseguire i fini indicati all'articolo 4, proponendosi in particolare di:

- promuovere azioni di formazione, dibattiti, incontri, studi e ricerche su temi specifici o generali, connessi agli scopi sociali;
- approfondire problemi di comune interesse, anche attraverso attività mirate di comunicazione e con gli strumenti ritenuti più idonei, anche di natura informatica;
- attivare, mantenere ed implementare collegamenti con opinion leader, organizzazioni culturali, enti privati e pubblici, sia nazionali, sia internazionali e promuovere e partecipare ad iniziative di comune interesse;
- stimolare l'adesione alle iniziative per le quali possano risultare utili le capacità professionali, le funzioni e le esperienze dei propri Soci.

5.2 Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'OCIMP prevalentemente tramite prestazioni volontarie, gratuite, fornite dai propri soci o da società, associazioni e/o

professionisti terzi con i quali OCIMP intenda collaborare.

TITOLO II

Soci e Organi Sociali

Art. 6 - Qualità di Socio

6.1 Il numero dei Soci dell'OCIMP è illimitato.

6.2 I Soci si distinguono in:

- a) Effettivi;
- b) Aggregati;
- c) Onorari;
- d) Sostenitori.

a) Soci effettivi

Possono appartenere all'OCIMP, in qualità di Soci Effettivi:

- le persone fisiche che svolgono ruoli tecnici e/o professionali nel settore della comunicazione, dei media, dell'immagine e delle relazioni esterne di aziende, enti ed organizzazioni;
- il personale addetto alla comunicazione e ai media delle Associazioni di Confindustria;
- i professori e ricercatori universitari e postuniversitari che siano docenti di materie legate alla comunicazione e ai media

che, entrando a far parte dell'OCIMP, si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi della medesima.

Possono partecipare all'Assemblea dei soci con diritto di voto e possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

b) Soci Aggregati

Possono appartenere all'OCIMP, in qualità di Soci Aggregati:

- le persone fisiche che, per curriculum professionale o accademico abbiano sviluppato significativi interessi e competenze in materia di comunicazione.

Possono partecipare all'Assemblea dei soci con diritto di voto, ma non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

L'ammissione del **Socio Effettivo** o del **Socio Aggregato** è subordinata all'accettazione discrezionale del Consiglio Direttivo. Il mantenimento dello status di Socio Effettivo o di Socio Aggregato è subordinato:

- all'accettazione ed all'osservanza dello Statuto;
- al versamento della quota associativa;
- al mantenimento dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6.2 del presente Statuto. La perdita del suddetto requisito può essere denunciata dal Consiglio Direttivo che dichiarerà il non mantenimento dello status di Socio Effettivo o di Socio Aggregato.

c) Soci Onorari

Possono appartenere all'OCIMP, in qualità di Soci Onorari, le persone fisiche di particolare rilevanza professionale, sempre nel campo della comunicazione, dei media e delle relazioni esterne di aziende, enti ed organizzazioni, nominate su formale proposta del Presidente dal Consiglio Direttivo.

Possono partecipare all'Assemblea dei soci con diritto di voto, ma non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

d) Soci Sostenitori

Possono appartenere all'OCIMP, in qualità di Soci Sostenitori, enti, fondazioni, associazioni, persone fisiche e giuridiche che contribuiscono economicamente e/o in maniera significativa allo sviluppo dell'OCIMP e che, a giudizio del Consiglio Direttivo, non compromettano l'indipendenza dell'OCIMP.

Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, e non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

6.3 Modalità di adesione all'OCIMP:

- la richiesta di ingresso nell'OCIMP da parte di una persona fisica in qualità di Socio Effettivo o Aggregato implica una manifestazione di volontà per iscritto e in tal senso, consistente nella compilazione del modulo fornito dall'OCIMP, cui verrà allegato un dettagliato curriculum vitae di recente formulazione, datato e sottoscritto per certificazione;

- la richiesta di ingresso nell'OCiMP da parte di una persona giuridica in qualità di Socio Sostenitore implica una manifestazione di volontà per iscritto e in tal senso, consistente nella compilazione del modulo fornito dall'OCiMP, cui verranno allegati i dati aziendali, datato e sottoscritto per certificazione;
- le domande saranno esaminate dal Consiglio Direttivo e si intendono accolte con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio presenti alle riunioni del Consiglio stesso o tramite approvazione via mail, sempre con la stessa maggioranza richiesta;
- qualora la proposta sia accettata, la richiesta di ammissione della persona fisica o della persona giuridica sarà valida al pagamento della quota associativa (di cui all'articolo 25.2) e, da quel momento, la persona fisica o giuridica acquisterà la qualità di Socio.

6.4 I Soci Effettivi dell'OCiMP che non hanno raggiunto i 30 (trenta) anni di età sono classificati come **Soci Juniores** per i quali è prevista una quota annuale ridotta. I Soci Juniores hanno diritto di voto e possono partecipare alle assemblee.

È aggregato all'OCiMP un **laboratorio della comunicazione** del quale possono fare parte le persone fisiche che frequentano per studio le facoltà ed i corsi universitari.

6.5 L'appartenenza all'OCiMP in qualità di Socio comporta:

- a) l'obbligo del Socio di osservare le norme del presente Statuto e accettare le deliberazioni che saranno adottate dagli organi dell'OCiMP per il conseguimento delle finalità associative;
- b) il diritto del Socio a partecipare a tutte le attività promosse dall'OCiMP, nonché di essere beneficiario di tutte le iniziative promosse dall'OCiMP per i propri Soci.

6.6 La qualità di Socio si perde per:

- a) recesso (dimissioni), da presentarsi per iscritto;
- b) esclusione per venir meno dello svolgimento di attività nell'ambito della comunicazione e relazioni esterne d'impresa, per motivi diversi dalla quiescenza;
- c) esclusione per morosità nel pagamento della quota associativa di 1 (uno) anno;
- d) esclusione per comportamento contrastante con gli scopi dell'OCiMP o per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso prima di procedere all'esclusione ai sensi dei precedenti punti c) e d), devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

La competenza a procedere è del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori e Probiviri.

6.7 Ai fini di qualsiasi comunicazione, il domicilio dei Soci si considera quello comunicato all'atto dell'iscrizione all'OCiMP o da successive modifiche, notificate dai Soci stessi.

Art. 7 - Organi sociali

7.1 Sono Organi collettivi dell'OCiMP:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori e Probiviri;
- il Collegio dei Past President.

7.2 Sono Organi individuali (Cariche sociali) operanti all'interno dell'OCiMP quelle di:

- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario Generale del Consiglio Direttivo;
- Presidente del Comitato Scientifico.

7.3 Ogni Carica Sociale viene ricoperta a titolo gratuito e non sono previsti emolumenti per l'attività prestata dai Soci a favore dell'OCiMP, ma solo rimborsi di spese vive nei casi autorizzati dal Consiglio Direttivo, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dallo stesso Consiglio. Unica eccezione per gli emolumenti è prevista per la carica di Segretario Generale qualora tale ruolo venga assegnato ad una persona esterna al Consiglio Direttivo.

7.4 La durata degli Organi e delle correlate cariche all'interno dell'Associazione è fissata dal presente Statuto.

Qualora non fosse possibile provvedere tempestivamente al loro rinnovo, essi continueranno a svolgere le rispettive funzioni per un periodo massimo di sei mesi dopo la relativa scadenza.

Oltre detto termine le rispettive funzioni saranno svolte in accordo con il Collegio dei Revisori e Provisori, che rimarrà in ogni caso in carica sino ad avvenuto insediamento dei nuovi Organi dell'OCIMP.

TITOLO III

Assemblea generale dei Soci

Art. 8 - Compiti dell'Assemblea

8.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci Effettivi ed Aggregati, in regola con il pagamento della quota associativa di cui all'Articolo 25.2 e dai Soci Onorari, senza il bisogno di pagamento della quota associativa, e può essere ordinaria o straordinaria.

8.2 Spetta all'Assemblea:

- a) proporre indirizzi generali, esprimere pareri e mozioni;
- b) discutere e approvare le relazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente dell'OCIMP;
- c) discutere e approvare i bilanci annuali;
- d) eleggere, tra i Soci Effettivi, i membri del Consiglio e i membri del Collegio Revisori e Provisori;
- e) approvare eventuali modifiche dello Statuto;
- f) deliberare lo scioglimento dell'OCIMP;
- g) deliberare sull'acquisto, la vendita o altri atti di disposizione di beni immobili;
- h) deliberare su ogni altro argomento che le venga proposto a termini di Statuto.

Art. 9 - Rappresentanza in Assemblea

9.1 I Soci Effettivi e Aggregati possono, mediante delega scritta ad altro Socio, rispettivamente Effettivo o Aggregato, concorrere alla valida costituzione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 11.

9.2 Un Socio Effettivo o Aggregato può essere portatore di più deleghe di altri Soci Effettivi o Aggregati, fino a un massimo di 3 (tre) deleghe.

9.3 I Soci Onorari possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

10.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'OCIMP che stabilisce la data; si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno entro il primo semestre, per l'approvazione del bilancio e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo o almeno 25 (venticinque) Soci Effettivi o Aggregati, a mezzo richiesta indirizzata per iscritto al Presidente presso la sede dell'Associazione, ne richiedano la convocazione.

10.2 La data dell'Assemblea straordinaria, richiesta da almeno 25 (venticinque) Soci Effettivi o Aggregati, è fissata dal Presidente non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta al Presidente stesso.

10.3 La convocazione dell'Assemblea deve avvenire mediante comunicazione scritta da inviare al domicilio dei Soci mediante e-mail.

10.4 L'avviso di convocazione per l'Assemblea ordinaria, con l'elenco delle materie da trattare, deve essere inviato dal Presidente a tutti i Soci almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il termine per la convocazione dell'Assemblea straordinaria, a discrezione del Presidente, può essere ridotto fino a 10 (dieci) giorni.

10.5 L'elenco delle materie da trattare nelle Assemblee straordinarie deve in ogni caso comprendere gli argomenti proposti dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o dai Soci che hanno richiesto la convocazione.

L'elenco delle materie da trattare può essere integrato, prima dell'inizio dei lavori, con l'inserimento di altre materie proposte dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o dai Soci che hanno richiesto la convocazione.

Art. 11 - Validità dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente, di persona o per delega, la metà più uno dei Soci Effettivi o Aggregati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci presenti, di persona o per delega. In caso di impossibilità di incontro con presenza fisica, è possibile organizzare l'evento tramite piattaforma digitale (es. Zoom, Meet, GoMeeting, ecc.) mantenendo gli stessi criteri di validità.

11.2 Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a

maggioranza dei Soci Effettivi o Aggregati presenti di persona o per delega.

Art. 12 - Funzionamento dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza è presieduta dal Vicepresidente.

12.2 Come primo atto, il Presidente del Collegio dei Revisori e Proibiviri verifica la regolare costituzione dell'Assemblea. Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea e proclama i risultati delle votazioni e delle deliberazioni.

12.3 Ogni decisione relativa sia alle modalità di espressione del voto sia ad ogni altra norma di funzionamento dell'Assemblea sarà adottata di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea.

TITOLO IV

Amministrazione e Rappresentanza

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 17 (diciassette) Soci Effettivi, incluso il Presidente.

Tra i membri del Consiglio Direttivo, 1 (uno) è designato da Confindustria Piemonte. I restanti sono, invece, designati dalle associazioni territoriali nell'ambito delle professionalità relative alla comunicazione e ai media e da membri eletti dall'Assemblea tra i Soci Effettivi operativi nelle aziende associate al sistema confindustriale. Ogni Socio Effettivo operante in aziende associate al sistema confindustriale è eleggibile;

b) I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) esercizi sociali e possono essere rieletti per non più di (3) tre mandati consecutivi. La partecipazione al Consiglio Direttivo è a carattere individuale;

c) Qualora per dimissioni od altre cause venisse a mancare non più di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, i membri mancanti potranno essere cooptati dal Consiglio Direttivo stesso. I membri cooptati dovranno essere confermati dalla prima Assemblea successiva alla cooptazione. Ove venga meno più di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, quest'ultimo dovrà considerarsi anticipatamente scaduto e occorrerà convocare senza indugio l'Assemblea per i conseguenti adempimenti.

Art. 14 - Compiti del Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo provvede affinché siano adempiute le finalità statutarie dell'OCIMP, nel rispetto degli interessi e della volontà dei soci.

14.2 Il Consiglio Direttivo elegge, tra i Soci Effettivi suoi membri:

a) il Presidente dell'OCIMP;

b) nomina, su proposta del Presidente, 1 (uno) Vice Presidente, con la possibilità di estenderne il numero fino ad un massimo di 2 (due);

c) nomina, su proposta del Presidente, il Comitato Scientifico;

d) su proposta del Presidente, può nominare i Soci Onorari;

e) con la maggioranza dei due terzi, ha il potere di destituire le cariche sociali da lui elette o nominate.

14.3 Il Consiglio, in particolare:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) elabora le linee programmatiche e fornisce al Presidente tutte le indicazioni e la collaborazione necessaria alla attuazione delle finalità dell'OCIMP;

c) stimola la collaborazione dei Soci, esamina eventuali proposte, pareri e istanze e provvede ad inoltrarli agli altri Organi Sociali;

d) può chiedere al Presidente la convocazione straordinaria dell'Assemblea dei Soci;

e) approva le proposte di bilancio consuntivo e preventivo, accompagnate dalla relativa relazione e le sottopone all'Assemblea per l'approvazione. Redige la relazione annuale, da portare in Assemblea, sull'attività svolta e su quella del programma;

f) approva le proposte di modifica delle quote associative;

g) propone modifiche allo Statuto e approva le modifiche proposte dal Presidente dell'Associazione o dai Soci e le sottopone alla verifica del Collegio Revisori e Proibiviri, prima della presentazione per il voto all'Assemblea;

h) approva il regolamento per la votazione, predisposto dal Presidente, sentito il parere del

Collegio dei Revisori e Probiviri.

Art. 15 - I Consiglieri

I Consiglieri sono eletti dai Soci Effettivi e Aggregati dell'OCIMP.

Risultano eletti i candidati che avranno raccolto il maggior numero di voti.

Art. 16 - Elezione dei Consiglieri

16.1 La formazione della lista dei candidati per i membri eletti in rappresentanza delle aziende avviene a cura del Collegio Revisori e Probiviri, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

16.2 Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del Consiglio Direttivo uscente (vale a dire decorsi quattro esercizi a partire dal mese di insediamento), il Collegio Revisori e Probiviri indice le elezioni del nuovo Consiglio, dandone comunicazione scritta ai Soci Effettivi e Aggregati.

Tale comunicazione fissa la data entro la quale questi ultimi possono far pervenire al Collegio la dichiarazione di disponibilità alla propria candidatura.

16.3 L'elezione può essere effettuata o di presenza (fisica o in collegamento telematico) o per corrispondenza.

16.4 Lo scrutinio delle schede è effettuato dal Collegio Revisori e Probiviri.

L'attribuzione nominativa dei seggi viene effettuata sulla base delle preferenze raccolte dai candidati. Vengono eletti i primi in graduatoria. In caso di parità di voti viene eletto il Socio più anziano d'iscrizione.

16.5 La proclamazione dei risultati definitivi e la relativa comunicazione ai Soci sono fatte dal Collegio Revisori e Probiviri non oltre 30 (trenta) giorni dal termine di scadenza fissato per la restituzione delle schede.

16.6 Nel caso di recesso o esclusione di un Consigliere eletto dalla sua qualità di Socio, ovvero di rinuncia al suo ruolo di Consigliere, subentra di diritto, fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il primo dei candidati non eletti; in caso di parità di voti subentra il Socio più anziano d'iscrizione.

16.7 Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e Probiviri indice nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

16.8 La decisione relativa a ogni eventuale controversia è di esclusiva competenza del Collegio Revisori e Probiviri.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente su sua richiesta o su richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno 2 (due) volte ogni 6 mesi.

b) È validamente costituito: con la presenza della maggioranza dei membri (anche per collegamento telematico). Non sono ammesse deleghe.

c) Il Consiglio Direttivo può emanare un proprio Regolamento interno e provvedere alle sue eventuali modifiche.

d) Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, aventi diritto di voto.

e) Un Consigliere decade dalla carica se non partecipa, senza averne giustificato motivo, ad almeno 3 (tre) riunioni consecutive, salvo espressa deroga concessa dal Collegio dei Revisori e Probiviri su proposta del Presidente.

f) Un ente territoriale di Confindustria può decidere, se non interessato, di non designare un proprio consigliere all'interno di OCIMP e di non partecipare in alcun modo alle attività dell'Associazione.

Art. 18 - Il Presidente

18.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i Soci Effettivi suoi membri e rappresenta l'OCIMP nei confronti sia dei Soci che dei terzi, in ogni sede e circostanza, anche in giudizio.

18.2 Ha la più ampia facoltà di delega, fatti salvi i temi attribuiti al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea ed i limiti espressamente stabiliti dal presente Statuto.

18.3 Resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto e può essere destituito dal Consiglio Direttivo.

18.4 Può convocare il Consiglio Direttivo.

18.5 Convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria.

18.6 Può proporre al Consiglio Direttivo l'elezione di un Presidente Onorario e di Soci Onorari suoi membri.

18.7 Può proporre modifiche allo Statuto.

Art. 19 – Il/i Vice Presidente/i

19.1 Il Vice Presidente è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo, tra i membri del Consiglio Direttivo stesso. È prevista la possibilità per l'Associazione di eleggere fino ad un massimo di 2 (due) Vice Presidenti in carica.

19.2 In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente delegato dal Presidente stesso oppure dal più anziano. In caso di impedimento prolungato del Presidente ad esercitare il suo mandato, i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente più anziano d'iscrizione.

19.3 La firma di un Vice Presidente fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità al riguardo.

19.4 Il/i Vice Presidente/i resta/restano in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo che lo/li ha eletti.

19.5 Il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo la sostituzione del/i Vice Presidente/i.

Art. 20 - Il Segretario Generale del Consiglio Direttivo

20.1 Il Presidente nomina tra i Soci Effettivi membri del Consiglio Direttivo il Segretario Generale del Consiglio Direttivo. In assenza di candidati per il ruolo, il Presidente può affidare tale ruolo ad un Socio Effettivo esterno al Consiglio Direttivo e/o ad una persona non associata ad OCIMP né appartenente al Consiglio Direttivo.

20.2 Il Segretario redige i verbali delle assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo, ne conserva regolarmente i registri e cura la tenuta degli altri libri dell'Associazione. Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e svolge le altre mansioni che il Presidente gli affida in coerenza con le previsioni del presente Statuto.

20.3 Il Segretario dura in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

20.4 Il Segretario Generale del Consiglio Direttivo svolge le funzioni anche di Tesoriere dell'associazione; ed in questa funzione, coadiuvato dal personale dedicato da Confindustria Piemonte:

- a) provvede alla riscossione delle quote associative, dandone l'informazione necessaria per l'aggiornamento del libro dei Soci;
- b) assicura l'amministrazione dei fondi dell'Associazione e svolge tutti i compiti amministrativo/contabili necessari al funzionamento dell'OCIMP, incassando tutte le somme da chiunque dovute ed effettuando tutti i pagamenti deliberati dal Consiglio Direttivo. Provvede, direttamente, alla movimentazione del conto/dei conti accesi c/o le banche designate dal Consiglio Direttivo. Per operazioni di valore stabilito dal Consiglio Direttivo, la firma del Segretario Generale dovrà essere affiancata da quella del Presidente o di un Consigliere a ciò delegato;
- c) garantisce la correttezza delle registrazioni contabili, che possono essere svolte all'interno dell'OCIMP o delegate ad apposita società;
- d) redige le proposte di bilancio annuale, preventivo e consuntivo.

Art. 21 Il Comitato Scientifico

21.1 Il Comitato Scientifico promuove al Consiglio Direttivo iniziative di studio e approfondimento nell'ambito della Comunicazione di Impresa. Esso, inoltre, partecipa agli eventi di formazione OCIMP, portando in luce le evidenze di studio sui filoni di comunicazione approfonditi.

Art.22 Il Presidente del Comitato Scientifico

Art. 22.1 Il Presidente del Comitato Scientifico è proposto dal Presidente e approvato dal Consiglio Direttivo.

Rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto (4 esercizi sociali) e, in tale funzione, coordina le attività del Comitato Scientifico.

Art.23 Il Collegio dei Past President

Art. 23.1 Il Collegio dei Past President è composto da tutti i passati Presidenti dell'OCIMP e rimane in carica in via perenne.

Il Collegio svolge funzioni di supporto e consulenza nei confronti del Presidente e dei Vice

Presidenti e suggerisce linee di azione, in continuità e coerenza con il passato.

TITOLO V

Revisori e Proviviri

Art. 24 - Il Collegio Revisori e Proviviri

24.1 Il Collegio Revisori e Proviviri è composto da 2 (due) membri effettivi, eletti dall'Assemblea fra i Soci Effettivi. Essi durano in carica 4 (quattro) esercizi sociali e sono rieleggibili.

24.2 Il Collegio, oltre alle facoltà attribuitegli da altre norme del presente Statuto, ha:

- a) la funzione di garantire in ogni momento e circostanza il pieno rispetto dello Statuto dell'OCIMP, sostituendosi laddove necessario al Consiglio Direttivo nell'imporre l'osservanza di tutti gli obblighi statutariamente previsti;
- b) la facoltà di indirizzare messaggi all'Assemblea, al Consiglio Direttivo e al Presidente;
- c) la facoltà di esaminare istanze, esprimendo pareri e valutazioni, e di esercitare - ove del caso - la funzione di arbitro amichevole compositore;
- d) il compito di fornire pareri all'Assemblea in merito all'eventuale scioglimento dell'OCIMP;
- e) il compito di organizzare e svolgere le operazioni di voto per l'elezione del Consiglio, ai sensi dell'art. 16;
- f) i poteri di verifica della contabilità e dell'amministrazione dell'OCIMP e di controllo sui bilanci predisposti dal Tesoriere prima della presentazione in Assemblea;
- g) la facoltà di emanare un proprio Regolamento interno;
- h) il compito di esprimere il proprio parere al Consiglio Direttivo in merito all'eventuale esclusione dei Soci Effettivi. I Revisori e Proviviri hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

TITOLO VI

Risorse dell'OCIMP e Bilanci

Art. 25 - Risorse economiche

25.1 L'OCIMP trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- a) quote associative annuali;
- b) eventuali accordi commerciali con realtà commerciali interessate ad usufruire dei servizi di OCIMP (ad esempio, royalties sulla vendita di manoscritti prodotti dai membri del Consiglio Direttivo e/o dal Comitato Scientifico);
- c) eventuali liberalità da terzi privati e pubblici.

25.2 I Soci Effettivi, Aggregati e Sostenitori, sono tenuti a corrispondere la quota associativa, da versare entro il primo semestre di ogni anno. Trascorso tale termine, sarà applicata una maggiorazione, stabilita dal Consiglio Direttivo. La perdita della qualifica di Socio non dà diritto al rimborso della quota associativa.

25.3 Le uscite sono rappresentate dalle spese per il buon funzionamento dell'OCIMP e per il conseguimento delle sue finalità.

Art. 26 - Esercizio sociale e Bilanci annuali

26.1 L'esercizio finanziario dell'OCIMP decorre dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, le bozze del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, sono presentate al Consiglio Direttivo per l'approvazione. I bilanci approvati, corredati della relazione del Collegio dei Revisori e Proviviri, sono sottoposti all'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno per l'approvazione definitiva.

26.2 Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché i fondi e le riserve, non possono essere, anche indirettamente, distribuiti durante la vita dell'OCIMP e sono obbligatoriamente impiegati, come ogni altra risorsa dell'OCIMP, per la gestione legale, fiscale, assicurativa e amministrativa di OCIMP, nonché per la realizzazione di attività istituzionali o, comunque, per attività a queste direttamente connesse, a meno che destinazione o distribuzione non siano imposte da norme di legge.

26.3 I bilanci vengono sottoscritti dal Presidente e dal Tesoriere.

TITOLO VII

Norme finali

Art. 27 - Modifiche dello Statuto

27.1 Il presente Statuto può essere modificato dai Soci Effettivi e Aggregati riuniti in Assemblea straordinaria, su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo.

27.2 Eventuali richieste di modifica da parte dei Soci devono essere indirizzate al Presidente ed essere accompagnate dal testo delle proposte da sottoporre all'approvazione.

Art. 28 - Scioglimento

28.1 In caso di impossibilità di funzionamento dell'OCiMP, il Collegio Revisori e Probiviri, in accordo con il Presidente e con il Consiglio Direttivo, informa i Soci, proponendo lo scioglimento dell'OCiMP.

28.2 Lo scioglimento dell'OCiMP, deve essere sottoposto al voto, anche per corrispondenza cartacea, dei Soci Effettivi ed Aggregati ed ottenere un voto favorevole pari almeno ai 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto di voto.

28.3 Il Collegio Revisori e Probiviri, in accordo con il Presidente ed il Consiglio Direttivo, fissa le modalità di voto e assume la gestione di tutte le operazioni di liquidazione dell'OCiMP, il cui patrimonio, estinti tutti i debiti sociali, verrà devoluto ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie

Art. 29 - Disposizioni transitorie

29.1 Il presente Statuto trova immediata applicazione a far data dall'avvenuta approvazione da parte dei Soci e successiva trascrizione e deposito ai fini pubblicistici.

29.2 Gli organi e cariche sociali restano in essere sino alla scadenza dei rispettivi mandati, come originariamente conferiti, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

29.3 Il presente Statuto è assoggettato alle leggi dell'ordinamento giuridico italiano, che si applicheranno anche per tutto quanto qui non previsto.